

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Fideiussione e giurisdizione: la disciplina dell'obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione**

*Va dato seguito al principio secondo cui l'obbligazione principale e quella fideiussoria, benché fra loro collegate, mantengono una propria individualità non soltanto soggettiva - data l'estraneità del fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia - ma anche oggettiva, in quanto la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre l'obbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo, con la conseguenza che la disciplina dell'obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione, per la quale continuano a valere le normali regole, comprese quelle sulla giurisdizione.*

**Tribunale di Milano, sezione undicesima, sentenza del 3.12.2014, n. 14424**

*...omissis...*

xxxx ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 54508/2009, con cui questo Tribunale di Milano gli aveva ingiunto di pagare, in favore di M. Holding srl. la somma di euro 141.018.20 oltre interessi e spese, per un credito maturato dall'ingiungente nei confronti xxxx nell'ambito del contratto di concessione di vendita di integratori alimentari intercorrente tra le due società, credito garantito a mezzo fideiussione dai soci di Hxxxx, tra i quali anche l'odierno opponente xxxxx

A sostegno, l'opponente, senza in alcun modo contestare il credito vantato in monitorio, ha eccepito:

- la carenza di giurisdizione del Tribunale adito, stante la clausola compromissoria contenuta nel contratto di concessione di vendita stipulato dall'ingiungente con la debitrice principale Hxxxxxx (d'ora in avanti xxxxx);
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, essendo competente in via esclusiva, in base alla clausola n. 11 del contratto di fideiussione, il Tribunale di Roma;
- la propria carenza di legittimazione passiva, avendo, i soci di Hxxxxxxxx, prestato fideiussione solo nei confronti di Internazionale spa, la quale sola si è costituita garante direttamente dell'odierna opposta;
- di non aver sottoscritto il contratto di fideiussione de quo, disconoscendone formalmente la sottoscrizione;
- l'inefficacia del contratto di fideiussione nei suoi confronti, non avendo egli sottoscritto lo stesso né nella parte relativa all'oggetto, né nella parte relativa alle condizioni generali;
- la nullità del contratto in parola per vizio del consenso (errore), non avendo egli mai manifestato l'intenzione di costituirsi fideiussore di xxn favore di xxx. xxxx

L'opposizione è infondata e va respinta.

E' anzitutto infondata l'eccezione di carenza di giurisdizione. Se è vero, infatti, che il contratto di concessione di vendita stipulato dall'odierna ingiungente con HCP contiene una clausola compromissoria (clausola 14.3.), è anche vero che l'azione proposta xxxxxxx si fonda sul diverso contratto di fideiussione stipulato, fra gli altri, dall'odierno, opponente. Ora, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, "l'obbligazione principale e quella fideiussoria, benché fra loro collegate, mantengono una propria individualità non soltanto soggettiva - data l'estraneità del fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia - ma anche oggettiva, in quanto la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre l'obbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo, con la conseguenza che la disciplina dell'obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione, per la quale continuano a valere le normali regole, comprese quelle sulla giurisdizione" (così Cass. SU n. 2655/08; nello stesso senso: Cass. SU n. 25934/2011).

Ne consegue che si applicano, in relazione al titolo dell'azione proposta xxxxx., le regole ordinarie, con conseguente giurisdizione dell'autorità adita.

- Risulta altresì infondata l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano adito.

L'art. 11 delle condizioni generali del contratto di fideiussione non è stato specificatamente sottoscritto da xxxxO., che si è limitato ad aggiungersi, con

l'appendice n. 01, quale ulteriore coobbligato in relazione all'atto di fideiussione nxxxxx stipulato da Internazionale spa e i soci xxxx per garantire l'adempimento delle obbligazioni a carico di xxx in favore di xxxxxx scaturenti dal contratto di concessione di vendita tra loro intercorso. Ne consegue che non possono ritenersi ricorrere, nel caso di specie, i presupposti richiesti per la deroga pattizia alle regole generali sulla competenza, ovvero l'esistenza di "una dichiarazione espressa o univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la competenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa" (Cass. n. 15219/07). Poiché non risulta efficacemente stipulata dall'odierno opponente una clausola idonea ad attribuire la competenza esclusiva al Tribunale di Roma, risulta competente, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. il Tribunale di Milano adito.

- Ancora, è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo a xxxxxxxxx

Il testo dell'atto di fideiussione n. 84192 del 5.6.2008, in relazione al quale xxxxx ha sottoscritto l'appendice n. 01 dell'11.6.2008, è infatti chiarissimo: Internazionale spa<sup>1</sup> si è costituita "fideiussore del Contraente " (Hxx) a garanzia dell'"Adempimento obbligazioni contrattuali a carico del contraente ed a favore del beneficiario (xxxxxx) scaturenti dal contratto di concessione di vendita stipulato tra le parti ", e i soci xxxP si sono costituiti co-fideiussori insieme ad Internazionale spa: "Le obbligazioni a carico del contraente xxxx) vengono garantite solidalmente dai sigg. xxxxche a tal fine sottoscrivono la presente fideiussione unitamente al contraente".

Altrettanto chiaro è il testo dell'allegato n. 01 citato, sottoscritto dall'odierno opponente, dove -richiamato espressamente l'atto di fideiussione n. 84192 del 5.6.2008, nonché il contraente xxxx e il beneficiario della xxxxx si afferma che "ad integrazione e modifica di quanto indicato nell'atto di fideiussione si precisa xxxxxxxxx<sup>2</sup>) coobbligazione dei seguenti soci: O.xxxxxxxx.B." e si dichiara che "La presente appendice fa parte integrante dell'atto di fideiussione ".

Si è dunque in presenza di un'ipotesi tipica di co-fideiussione ai sensi dell'art. 1946 ce.

- A seguito dell'istruttoria espletata, xxxxxxxxx infondata l'eccezione di mancata sottoscrizione del contratto di fideiussione (appendice 01) su cui si fonda l'azione monitoria: la CTU grafologica esperita ha invero consentito di accertare con certezza che la sottoscrizione apposta in calce a detto appendice è riconducibile alla mano dell'odierno opponente.

- Ciò detto, appare del tutto destituita di fondamento anche l'ulteriore eccezione, di inefficacia del contratto di fideiussione per non aver xxxxx. sottoscritto il contratto né nella parte relativa all'oggetto, né nella parte relativa alle condizioni generali: ai fini della validità e dell'efficacia dell'obbligo assunto dall'odierno opponente - socio, giova ribadirlo, del debitore principale xxxxxxxxx è sufficiente l'espresso richiamo al contratto di fideiussionexxxxxxdel 5.6.2008 e ai dati del contraente (xxxxxP) e del beneficiario della garanzia xxxxxxxxx

- Infine, neppure si comprende l'ultima eccezione circa l'errore (quale?) in cui sarebbe incorso l'xxxxxxx. nella sottoscrizione del contratto de quo, non avendo parte opponente mai nemmeno dedotto a quale diverso contenuto dell'atto fosse rivolta la volontà dell'opponente al momento della sottoscrizione dell'atto di co-fideiussione.

L'opposizione è dunque risultata del tutto infondata.

Poiché la fideiussione è stata prestata sino alla concorrenza di euro 300.000 e poiché il credito vantato dall'opposta (xxxxxxxxxxxxx.) nei confronti della debitrice principale (xxxx), fallita, non è stato contestato né nell'an, né nel quantum, il decreto opposto andrà integralmente confermato.

Le spese della presente fase a cognizione piena seguono la soccombenza e "si liquidano come in dispositivo.

Allo stesso modo, le spese di CTU, come a suo tempo liquidate, vanno poste definitivamente a carico dell'opponente.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione, disattesa, così decide:

- respinge l'opposizione perché infondata; per l'effetto:
- conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese di lite, che liquida in euro 12.087,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
- pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU, come a suo tempo liquidate. Milano, 3 dicembre 2014.